

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI TORTOLI'

ORIGINALE

Affissa all'Albo Pretorio
il

MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA

Nr. Progr. **234**

Data 18/12/2009

Seduta Nr. 48

L'anno DUEMILANOVE questo giorno DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 12:30 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Lepori Elena Marcella	SINDACO	Presente	
Murru Daniele Serafino	ASSESSORE	Presente	
Deiana Ennio Marco	ASSESSORE	Presente	
Lai Beniamino	ASSESSORE	Assente	
Muceli Silvio	ASSESSORE	Presente	
Nieddu Antonello	ASSESSORE	Assente	
Porcu Valerio	ASSESSORE	Presente	
Totale Presenti	5	Totale Assenti	2

Assenti giustificati i signori:

LAI BENIAMINO; NIEDDU ANTONELLO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. VELLA MARIA TERESA

In qualità di SINDACO, il Sig. LEPORI ELENA MARCELLA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PREMESSO

- che con proprio atto n. 232 del 21.12.2007 come successivamente modificato con deliberazione della G. C. n. 98 del 06.07.2009, e da ultimo con deliberazione di G. C. n. 181 del 06.11.2009, è stata determinata la dotazione organica dell'Ente;

- che nelle amministrazioni pubbliche, l'organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato;

DATO ATTO che dal carattere funzionale che la dotazione organica riveste rispetto ai compiti ed ai programmi di attività dell'Ente, ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 165/01, la stessa deve essere periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni, sottoposta a ridefinizione, e che le variazioni alle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale;

VISTO che con L. R. n. 9 del 12 giugno 2006, la regione sarda disciplina il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi degli enti locali, precipuamente nei settori organici dello sviluppo economico e delle attività produttive; territorio, ambiente e infrastrutture; servizi alla persona e alla comunità, prevedendo espressamente, all'art. 10, i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali, destinatari dei nuovi compiti e funzioni;

EVIDENZIATO che nell'ambito dei sopra citati settori, spettano ai comuni le funzioni amministrative che riguardano:

- le aree protette insistenti nel territorio comunale;
- le funzioni consultive in merito al rilascio delle autorizzazioni provinciali inerenti le emissioni in atmosfera, gli interventi operativi nei casi di emergenza per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico etc.;
- nella gestione dei rifiuti, l'approvazione dei progetti di bonifica ricadenti nel territorio di competenza, nonché l'individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di utilizzo e recupero dei rifiuti;
- in materia di difesa del suolo, la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione in materia di interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, pulizia dei corsi d'acqua, opere idrauliche di interesse comunale;
- protezione civile, specificatamente nell'esecuzione di interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, prevenzione dei rischi, preparazione all'emergenza in caso di eventi calamitosi, attivazione dei primi soccorsi alla popolazione, vigilanza sull'attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile;

VERIFICATO

- che sono altresì attribuite ai comuni funzioni in materia di demanio marittimo, in particolare per quanto attiene l'elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali, PUL; rilascio di concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna per finalità turistico – ricreative;

- che in tema di erogazione di servizi alla persona, le funzioni trasferite o delegate sono individuate in numerose disposizioni legislative regionali, tra le quali quelle contenute nella L.R. 162/98 (attinente alla predisposizione dei piani personalizzati di sostegno ai soggetti di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92), L. R. 11/85 (nefropatici), L.R. 27/83 (talassemici ed emolinfopatici), L.R. 20/97 (sofferenti mentali);

OSSERVATO che a seguito dell'attività ricognitiva come sopra delineata emerge un vasto e complesso quadro di competenze in capo all'ente, conseguentemente, onde assicurare una efficiente ed efficace risposta alla collettività in termini di qualità dei servizi erogati, risulta necessario ed oltremodo opportuno provvedere alla ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Ente, in particolare provvedendo alla istituzione nella dotazione organica dell'ente di:

- n. 2 figure professionali di **ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO CULTURALE**, categoria giuridica ed economica D1 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato, in regime orario di full time 36 ore settimanali;

- modificando il regime orario delle 2 figure professionali vacanti di **ISTRUTTORI TECNICI**, categoria giuridica ed economica C1 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali, dal part time 18 ore settimanali al full time 36 ore settimanali;

EVIDENZIATO

- che l'art. 1, comma 557, L. 296/2006, (L.F. 2007) testualmente recita: "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche – amministrative";

- che la sopra citata disposizione ha "ricondotto le spese di personale all'interno del più ampio obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno, infatti, per gli enti locali con popolazione superiore a cinquemila abitanti, si collega espressamente l'obiettivo di riduzione della spesa del personale, agli obiettivi di finanza pubblica fissati per osservanza del patto di stabilità interno, e che la predetta norma prevede quindi che, a decorrere dall'esercizio 2007, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione della spesa del personale" (parere 13 maggio 2009 n. 18/2009/par Corte dei Conti Piemonte);

- che l'art. 3, comma 120, L. 244/2007, (L.F. 2008), ha aggiunto all'art. 1, comma 557 sopra citato, il seguente periodo: "eventuali deroghe ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restanti i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto";

- che "in forza del richiamo all'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, (disapplicato nel 2007 per l'inderogabilità dell'obbligo originariamente sancito all'art. 1 comma 557 della finanziaria 2007, e tornato in vigore per il 2008) i documenti di programmazione del fabbisogno di personale devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, in secondo luogo, eventuali deroghe a tale principio, oltre a dover essere analiticamente motivate, devono garantire il rispetto delle ulteriori condizioni elencate alle lettere a), b) e c)" (parere 13 maggio 2009 n. 18/2009/par Corte dei Conti Piemonte);

OSSERVATO che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) della norma appena sopra richiamata assumono rilievo nell'ipotesi in cui l'ente introduca deroghe al fondamentale principio di riduzione della spesa del personale;

RIMARCATO che la ridefinizione della dotazione organica, necessitata in virtù delle molteplici funzioni delegate e trasferite dalla già citata L.R. n. 9 del 2006, e da altre numerose disposizioni legislative regionali, non comporta una deroga al rispetto del principio di riduzione della spesa per il personale, in quanto, si ribadisce, trattasi di funzioni delegate e trasferite per le quali la Regione stessa prevede trasferimenti di risorse finanziarie, perciò non vi è aggravio di spese nel bilancio, e come tali, vanno escluse dal computo della spesa per il personale;

- che il quadro normativo appena delineato è stato arricchito dalle previsioni contenute nel D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, infatti, l'art. 76 testualmente recante:

- comma 5 "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della presente disposizione.

- comma 6 "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

- comma 7 "fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale";

EVIDENZIATO che la norma in questione appena sopra menzionata "ha evidentemente inteso porre vincoli più stringenti alla riduzione delle spese per il personale degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno rispetto a quelli individuati dall'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; mentre quest'ultima norma prevedeva l'obbligo di assicurare la riduzione delle spese per il personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, ma non indicava parametri puntuali di riferimento in base ai quali effettuare la predetta riduzione, l'art. 76, comma 5, individua il parametro specifico nel rapporto tra le spese del personale e il complesso delle spese correnti, demandando ad apposito D.P.C.M. la definizione di obiettivi differenziati di risparmio a seconda della situazione dei singoli enti" tuttavia, "la norma in esame potrà avere completa e puntuale attuazione solo dopo l'emanazione del prescritto D.P.C.M., così che, fino a quel momento, il valore precettivo immediato dell'art. 76, comma 5, del citato D. L.

112/2008, non può che essere limitato al divieto per gli enti locali di peggiorare l'indice attuale di incidenza delle spese del personale sul complesso delle spese correnti" (delibera n. 11/2009 Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Liguria);

PRESO ATTO "che dalla formulazione letterale della norma in questione può, infatti trarsi il convincimento che il legislatore, fermo restando che il quantum della riduzione di dette spese, per potere essere correttamente e precisamente determinato, necessita dell'emanazione dell'apposito decreto, ha comunque stabilito l'obbligo degli enti territoriali di procedere ad una riduzione del rapporto percentuale attuale tra le spese del personale e complesso delle spese correnti, e appare evidente che, in attesa delle disposizioni in base alle quali operare la predetta riduzione, il valore attuale di quel rapporto non può essere nel frattempo aumentato e tale disposizione, implicita nella formulazione della norma in questione, rappresenta l'immediato valore precettivo della stessa" (delibera n. 11/2009 Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Liguria);

ACCERTATO

- che in merito alla spesa derivante dal nuovo assetto organizzativo e dunque per quanto attiene alla determinazione del livello complessivo delle spese del personale per l'anno 2009, si osserva che, in ossequio alla disciplina dettata dall'art. 1, comma 557, L. 296/2006, come già sopra anticipato, il Comune di Tortolì rispetta comunque il principio di riduzione della spesa di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, in quanto la spesa derivante dal nuovo assetto organizzativo è da riferirsi esclusivamente a profili professionali da adibire a funzioni e compiti delegati o trasferiti dalla Regione Sardegna, ed in quanto tali, escluse dal computo delle spese del personale per espressa previsione del legislatore regionale e nazionale (L. R. n. 9 del 2006, circolare n. del 17.2.06 della Ragioneria Generale dello Stato);

- che in virtù di tale esclusione, ed in attesa delle disposizioni in base alle quali operare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, in ossequio a quanto sancito dall'art. 76 comma 6 del D. L. 25 giugno 2008, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il valore attuale rapporto delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti non viene aumentato;

- che viene altresì rispettato quanto disposto al successivo comma 7, in quanto l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% delle spese correnti;

VERIFICATO

- che non ricorre l'ipotesi delineata dall'art. 3 comma 120 della legge n. 244 /07, in quanto non si introduce una deroga al principio della riduzione della spesa;

- che il Comune di Tortolì ha rispettato il patto di stabilità interno negli esercizi finanziari 2007 e 2008, (come attestato da relazione allegata redatta a cura del servizio finanziario), e che attualmente, il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente, ai sensi dell'art. 156, comma 2 del TUEL, ed assumendo i dati ISTAT della popolazione residente nell'anno 2007, ed in base all'attuale parametro di incidenza come stabilito con Decreto del Ministero dell'Interno 9 dicembre 2008 (1/156), si attesta a 66,62, contro 62 dipendenti in servizio a tempo indeterminato;

DATO ATTO

- che il Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali e il Responsabile del Servizio finanziario, hanno espresso parere favorevole in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto in esame;

- che il presente provvedimento sarà trasmesso alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'art. 7 il C.C.N.L. EE.LL. ai fini della eventuale consultazione;

VISTI:

- l'art. 97 Cost.;

- lo Statuto Comunale;

- il D. Lgs. 267/2000 art. 89 comma 5 e ss.mm.ii;

- il D. Lgs. 165/2001 art. 2 comma 1, art. 6 e ss.mm.ii;

- il C.C.N.L. EE.LL. del 01.04.1999 art. 7;

- Deliberazione di G. C. n. 232 del 21.12.2007 come successivamente modificata con deliberazione della G. C. n. 98 del 06.07.2009, e da ultimo con deliberazione di G. C. n. 181 del 06.11.2009;

- il vigente bilancio annuale e pluriennale;

- ogni altra disposizione vigente in materia, alla quale si rimanda per ogni opportuno riferimento non espressamente disposto con il presente atto;

su proposta dell'assessore al Personale sig. Nieddu Antonello

con voti unanimi espressi a votazione palese

DELIBERA

CHE quanto esposto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI RIDEFINIRE la dotazione organica dell'ente ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, in virtù delle nuove funzioni e compiti trasferiti e delegati dalla Regione Sardegna, da ultimo con legge regionale n. 9 del 2006, apportando le modifiche così come di sotto individuate:

- inserimento di n. 2 posti ascrivibili al profilo professionale di **ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO/CULTURALE**, categoria giuridica ed economica D1 del CCNL, a tempo pieno ed indeterminato, in regime orario di full time 36 ore settimanali;

- trasformazione del regime orario dal part time 18 ore settimanali, al full time, 36 ore settimanali, delle 2 figure professionali vacanti di **ISTRUTTORI TECNICI**, categoria giuridica ed economica C1 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali;

DI RIAPPROVARE la dotazione organica complessiva dell'ente come delineata nell'allegato denominato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO

- che il Comune di Tortolì rispetta, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, il principio di riduzione della spesa di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, in quanto la spesa derivante dal nuovo assetto organizzativo inerisce esclusivamente a figure professionali da adibire a funzioni e compiti delegati o trasferiti dalla Regione Sardegna, ed in quanto tali, escluse dal computo delle spese del personale per espressa previsione del legislatore regionale e nazionale, e per le quali, espressamente prevede il trasferimento di risorse finanziarie in favore degli enti locali destinatari dei nuovi compiti e funzioni (L. R. n. 9 del 2006, circolare n. del 17.2.06 della Ragioneria Generale dello Stato);

- che in virtù di tale esclusione, in attesa delle disposizioni in base alle quali operare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, in osservanza dell'art. 76, comma 6 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133/2008, il valore attuale del rapporto delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti non viene aumentato;

- che viene altresì rispettato quanto disposto al successivo comma 7 della citata legge 133/2008, in quanto l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% delle spese correnti;

- che viene rispettato il parametro previsto all'art. 3, comma 120, lett.b) della L. 244/2007, in quanto il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non è superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, cioè, il volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III non è superiore al 39%;

- che il rispetto dei sopra individuati principi verrà confermato anche in sede di prossima programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale;

- che nell'esercizio finanziario 2008 l'ente ha rispettato il patto di stabilità interno;

- che il presente provvedimento sarà trasmesso alle OO.SS. ed alle RSU ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. EE.LL. in termini di urgenza, e diverrà esecutiva, senza ulteriori atti, decorsi i termini senza che sia stata attivata la procedura di consultazione;

Dopo di che, con separata e unanime votazione, la presente deliberazioni viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

PMS

Modifica dotazione organica 2009 ter

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 234 DEL 18/12/2009

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Lepori Elena Marcella

IL SEGRETARIO COMUNALE
VELLA MARIA TERESA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 18/12/2009

COMUNE DI TORTOLI'

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. **234** Data Delibera **18/12/2009**

OGGETTO

MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 18/12/2009 IL Responsabile Congiu Enzo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 18/12/2009 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Bucci Daniela